

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-55 del 09/01/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società GRANULATI DONNINI Spa per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Monteveglio, via Cassola Traversa
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2 del 02/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno nove GENNAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società GRANULATI DONNINI Spa per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Monteveglio, via Cassola Traversa

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società GRANULATI DONNINI Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Valsamoggia, loc. Monteveglio, via Cassola Traversa che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995
2. I livelli di rumorosità generati dagli impianti, dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe V "Prevalentemente industriali", in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento acustico approvata con deliberazione del C.C. n. 11 del 25/02/2016 e dalla classificazione Acustica del Comune di Valsamoggia vigenti;
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
6. Obbliga la società GRANULATI DONNINI Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società GRANULATI DONNINI Spa, c.f e p.iva 02242950364, avente sede legale in comune di Modena, loc. San Damaso, via Cave Montorsi n° 27/a e stabilimento in comune di Valsamoggia, loc. Monteveglio, via Cassola Traversa ha presentato in data 26/07/2016⁸ al Suap Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di betonaggio, miscela di componenti e vendita di calcestruzzo pronto all'uso.

Tale domanda di rilascio di AUA contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura; è inoltre allegata la valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività produttiva redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2016.

In data 12/12/2016 è pervenuta la documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGBO/23504.

Sono pervenuti i seguenti parere tecnici:

- in data 14/09/2016 è pervenuto il parere favorevole allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura espresso da HERA Spa⁹, Ente gestore del servizio pubblico integrato e successivamente in data 22/12/2016 è pervenuto il nulla osta del comune di Valsamoggia¹⁰ al rilascio dell'autorizzazione allo scarico
- In data 16/12/2016 è pervenuto il contributo all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di rilascio di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/15848 del 25/08/2016, **pratica SINADOC n° 26107 del 2016**

⁹ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/17059/2016

¹⁰ Parere del Comune di Valsamoggia agli atti di ARPAE con PGBO/24462 del 22/12/2016

Bologna¹¹ in merito alle emissioni in atmosfera

- in data 22/12/2016 il comune di Valsamoggia¹² ha espresso il proprio nulla osta all'impatto acustico presentato dall'azienda

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.02);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
3. Parere favorevole alla relazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 come da nulla osta espresso dal comune di Valsamoggia con la prescrizione riportata al punto 2 del presente atto

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Parere del Servizio Territoriale di ARPAE con PGBO/23910 del 16/12/2016

¹² Parere del Comune di Valsamoggia agli atti di ARPAE con PGBO/24462 del 22/12/2016

Autorizzazione Unica Ambientale

GRANULATI DONNINI Spa - comune di Valsamoggia – loc. Monteveglio - via Cassola Traversa

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di betonaggio, miscela di componenti e vendita di calcestruzzo pronto all'uso svolta nello stabilimento in comune di Valsamoggia, loc. Monteveglio, via Cassola Traversa, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società GRANULATI DONNINI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 – E2

PROVENIENZA: CARICO AUTO BETONIERA – RIEMPIMENTO SILOS

Portata massima	8300 Nm ³ /h
Altezza minima	8.50 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E3 – E4 – E6

PROVENIENZA: SFIATO CARICO BILANCIA CEMENTO

Portata massima	200 Nm ³ /h
Altezza minima	4 m
Durata massima	discontinua

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto.

I filtri a tessuto dovranno essere dotati di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SFIATO CARICO SILO CEMENTO

Portata massima	300 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	discontinua

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto.

I filtri a tessuto dovranno essere dotati di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: SFIATO CARICO BILANCIA MISCELATORE

Portata massima	200 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	discontinua

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto.

I filtri a tessuto dovranno essere dotati di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali

per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E1 ed E2 e comunque non oltre il 31.12.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/12/2017 la presa di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società GRANULATI DONNINI Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque

tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta GRANULATI DONNINI Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

GRANULATI DONNINI Spa - comune di Valsamoggia – loc. Monteveglio - via Cassola Traversa

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza Dlgs
152/2006 e D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Valsamoggia, loc. Monteveglio, via Cassola Traversa e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia con parere favorevole Protocollo 64656/2016 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Ambiente

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento industriale esercente l'attività di betonaggio e vendita di calcestruzzo pronto all'uso, sito in VIA CASSOLA traversa, Località Monteveglio, comune di Valsamoggia (BO), ditta richiedente "Granulati Donnini SpA". (Pratica n. 1616/16).

Vista la documentazione, pervenuta allo scrivente Servizio Ambiente con prot. n. 44256/2016 e successiva integrazione prot. n. 62493/2016, da parte dello SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Preso atto del parere rilasciato da Hera S.p.a. pervenuto al prot. n. 47663 del 14/09/2016;

Dato atto che:

- trattasi di istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento per il volume di prima pioggia;
- trattasi di istanza di richiesta di autorizzazione di emissioni in atmosfera di cui all'art. 272;
- l'insediamento ricade in zona in zona provvista di pubblica fognatura.

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice urbanistica

limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Cassola Loc. Monteveglio, distinto catastalmente al Foglio 15 Mappale 5 Sezione Monteveglio M320C è ubicato in parte nel sistema insediativo - ambiti in corso di trasformazione AR.e - Ambiti di trasformazione in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (Piani di recupero convenzionati in corso di attuazione) art. 4.3.1. Norme RUE ed in parte nel sistema naturale e ambientale - territorio rurale - ARP - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico art. 4.6.3. Norme RUE;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Ambiente

b) la matrice rumore

l'insediamento produttivo fa parte secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata con deliberazione del C.C. n. n.11 del 25/02/2016, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

c) la matrice scarichi

acque reflue domestiche

tali reflui sono immessi in fognatura per le acque nere;

acque meteoriche di dilavamento per il volume di prima pioggia

1. l'acqua viene immessa nel ciclo produttivo in fase di miscelazione con inerti e cemento, successivamente tutta l'acqua recuperata dalle betoniere, viene riutilizzata, previa decantazione, nel ciclo produttivo e non si ha scarico di acqua di processo;
2. lo scarico terminale risulta costituito dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, trattate per il volume della prima pioggia in impianti di sedimentazione primaria/disoleatura;
3. le acque meteoriche, dopo il trattamento di cui sopra, sono immesse in pubblica fognatura afferente al depuratore intercomunale di Bazzano;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza.

parere favorevole

al rilascio di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", richiesta dalla ditta "Granulati Donnini SpA", con sede legale in Modena (MO) Località San Damaso Via Cave Montorsi n.27/a, in relazione all'insediamento industriale esercente l'attività di betonaggio e vendita di calcestruzzo pronto all'uso, sito in via Cassola traversa, località Monteveglio - Comune di Valsamoggia (BO), vincolato alle seguenti prescrizioni:

- i livelli di rumorosità generati dagli impianti, dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe V "Prevalentemente industriali", in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento acustico approvata con deliberazione del C.C. n. 11 del 25/02/2016 e dalla classificazione Acustica del Comune di Valsamoggia vigenti;
- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e simili) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento, per il volume di prima pioggia, ("acque di scarico");
- le acque meteoriche di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico indicato in planimetria "S1", i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Ambiente

collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;

- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2, dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, dovrà porre in opera un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione della valvola di intercettazione e del sistema di misurazione delle acque scaricate, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 – 40127 Bologna; PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il gestore si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche non contaminate (acque meteoriche di seconda pioggia e acque meteoriche raccolte dalle coperture), sarà consentito solo dopo valutazione della impossibilità di recapito in corpo idrico di superficie.
- il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.
- in adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Ambiente

all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Siano fatti e salvi i diritti di terzi.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Cremonini Stefano

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.